

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche nel territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 992 dell'8 maggio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile recante interventi urgenti in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 24 maggio 2023 n.997, anche a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, gli effetti dello Stato di Emergenza sono estesi al territorio della provincia di Rimini.

In particolare, visto il Decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare con il quale è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, l'Art. 11 dell'Ordinanza dispone che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 30 marzo 2024 lo stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori 12 mesi.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da **autocertificazione del danno subito**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di

mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere la richiesta, **entro e non oltre il 30 aprile 2025**.